

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - Ordinanza 13 agosto 2020, n. 17109

sul ricorso 34526-2019 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 19/10/2015 R.G.N. 100/2013 - BIS 117.

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. con decreto 19 ottobre 2015 (comunicato in pari data), il Tribunale di Treviso, a seguito del provvedimento 4 settembre 2015 (con il quale, sull'opposizione proposta dai lavoratori in seguito indicati, a norma dell'articolo 98 L. Fall., avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., già s.p.a., l'aveva ritenuta accoglibile e rimessa in istruttoria per tentativo di conciliazione ovvero conferimento di C.t.u. per la determinazione dei criteri di liquidazione di crediti anteriori all'affitto di ramo d'azienda tra la società poi fallita e sua impresa controllata, sull'assunto di risoluzione dell'accordo sindacale ai sensi dell'articolo 411 c.p.c. tra la società, i lavoratori e l'affittuaria, di previsione in particolare di una rinuncia alla solidarietà della società affittante per detti crediti, per effetto della risoluzione consensuale del contratto di affitto di ramo d'azienda, in quanto ad esso funzionalmente collegato), ammetteva ad esso in via privilegiata ai sensi dell'articolo 2751 bis c.c., n. 1:

(OMISSIS) per gli ulteriori crediti di Euro 9.727,11 per ferie e r.o.l., di Euro 12.081,85 per T.f.r. e di Euro 3.086,21 per T.f.r. destinato al Fondo complementare;

(OMISSIS) per gli ulteriori crediti di Euro 16.455,96 per ferie e r.o.l., di Euro 16.987,63 per T.f.r. e di Euro 3.364,14 per T.f.r. destinato al Fondo complementare;

(OMISSIS) per gli ulteriori crediti di Euro 5.393,00 per ferie e r.o.l., di Euro 12.585,05 per T.f.r. e di Euro 2.227,41 per T.f.r. destinato al Fondo complementare;

(OMISSIS) per gli ulteriori crediti di Euro 4.138,13 per ferie e r.o.l., di Euro 3.870,78 per T.f.r. e di Euro 1.920,04 per T.f.r. destinato al Fondo complementare;

(OMISSIS) per gli ulteriori crediti di Euro 905,25 per ferie e r.o.l., di Euro 10.885,39 per T.f.r. e di Euro 1.542,96 per T.f.r. destinato al Fondo complementare;

(OMISSIS) per gli ulteriori crediti di Euro 8.712,93 per ferie e r.o.l., di Euro 1.967,22 per T.f.r. e di Euro 3.751,18 per T.f.r. destinato al Fondo complementare;

(OMISSIS) per gli ulteriori crediti di Euro 3.893,47 per ferie e r.o.l., di Euro 3.339,98 per T.f.r. e di Euro 2.576,61 per T.f.r. destinato al Fondo complementare;

(OMISSIS) per gli ulteriori crediti di Euro 3.320,13 per ferie e r.o.l., di Euro 526,34 per T.f.r. e di Euro 1.987,09 per T.f.r. destinato al Fondo complementare;

2. avverso tale decreto il Fallimento, con atto notificato il 17 novembre 2015, ricorre per cassazione con tre motivi, cui i lavoratori resistono con unico controricorso;

3. il ricorso, in origine erroneamente iscritto a ruolo come successivo a quello iscritto al n. R.G. 10614/14, e' stato distintamente iscritto all'attuale, come da ordinanza di questa Corte del 21 novembre 2019 e quindi, in esito a rinvio a nuovo ruolo per l'incombente, rifissato all'odierna adunanza camerale;

4. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. in via preliminare, occorre affermare l'ammissibilita' del ricorso, non verificandosi la dedotta ipotesi di sua tardivita' rispetto al (primo) provvedimento del Tribunale del 4 settembre 2015, sull'assunto dell'assimilazione del suo regime impugnatorio a quello della sentenza non definitiva;

1.1. tuttavia non si configura nel giudizio di opposizione allo stato passivo un decreto non definitivo in senso tecnico, posto che l'articolo 99, comma 11 L. Fall., come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, stabilisce che "Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione... con decreto motivato.. ": a superamento del testo novellato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, che contemplava (all'articolo 99, comma 10) la possibilita' di un'ammissione allo stato passivo con decreto, in tutto o in parte anche in via provvisoria, sulla base di una pronuncia non definitiva;

1.2. il regime attualmente in vigore e' pertanto differente da quello anteriore alle riforme: questo esplicitamente prevedeva, all'articolo 99, comma 3, l'ammissione in via provvisoria del credito, qualora il tribunale non fosse in grado di definire il giudizio senza il preventivo esperimento di una qualche attivita' istruttoria e si trovasse nella condizione di dover emettere un'ordinanza ai sensi dell'articolo 279 c.p.c., comma 1, per ragioni di opportunita' legate all'ulteriore svolgimento della procedura concorsuale, dovendo contestualmente con essa dare le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio, alla cui conclusione verificare il carattere definitivo dell'ammissione al passivo oppure l'esclusione dallo stesso (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8835);

2. il Fallimento ricorrente deduce nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. e violazione dell'articolo 101 c.p.c., comma 2, per avere il Tribunale, con il decreto non definitivo 4 settembre 2015, dichiarato la risoluzione del suddetto accordo sindacale ai sensi dell'articolo 411 c.p.c., in assenza di domanda ne' di eccezione, pure riconoscendo una circostanza di fatto (collegamento negoziale) non dedotta, cosi' pronunciando in violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato o, qualora ritenutane la natura di eccezioni rilevabili d'ufficio, non rispettano il principio del contraddittorio (primo motivo);

2.1. il motivo e' infondato;

2.2. in via di premessa, il motivo e' generico, in violazione del principio di specificita' prescritto dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in difetto di trascrizione, quanto meno nella parte essenziale qui d'interesse, del ricorso in opposizione dei lavoratori, cosi' da consentirne un esame a questa Corte, sempre preliminare anche all'esercizio del potere di esame diretto degli atti (Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 25 settembre 2019, n. 23834);

2.3. non sussiste poi il denunciato vizio di ultrapetizione, integrato dal divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso con alterazione dal giudice di merito degli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi) ed emissione di un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuzione o negazione di un bene della vita diverso da quello conteso

(petitum mediato), con una pronuncia eccedente i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048): avendo il Tribunale semplicemente adottato argomenti interpretativi di natura giuridica in funzione di una decisione (di ammissione allo stato passivo) corrispondente alla relativa domanda e sulla base dei presupposti di fatto allegati;

2.4. fermo il dovere del giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione", ai sensi dell'articolo 101 c.p.c., comma 2, al fine di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi" (Cass. 7 novembre 2013, n. 25054; Cass. 27 novembre 2018, n. 30716), essendo il giudice tenuto a segnalare alle parti le questioni rilevate d'ufficio, ove comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle stesse o una modificazione del quadro fattuale del giudizio, la cui lesione integra la violazione del diritto di difesa delle stesse, in quanto private dell'esercizio del contraddittorio (Cass. 6 novembre 2013, n. 24861), nel caso di specie il Tribunale non ha introdotto questioni di tal fatta, ma semplicemente argomentato, sulla base delle circostanze di fatto note alle parti, un'interpretazione giuridica delle stesse, che pure esse erano nella condizione di formulare;

3. il Fallimento ricorrente deduce poi nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e violazione degli articoli 1321, 1322 e 1362 c.c., per la mancata motivazione, in ordine alle ragioni, esplicitate nel provvedimento 4 settembre 2015 (di rimessione della causa in istruttoria per la determinazione dei criteri di liquidazione di crediti anteriori all'affitto di ramo d'azienda tra la società poi fallita e sua impresa controllata, sull'assunto di risoluzione dell'accordo sindacale ai sensi dell'articolo 411 c.p.c. tra la società, i lavoratori e l'affittuaria, di previsione in particolare di una rinuncia alla solidarietà della società affittante per detti crediti, per effetto della risoluzione consensuale del contratto di affitto di ramo d'azienda, in quanto ad esso funzionalmente collegato), del ravvisato collegamento negoziale tra i due atti, in assenza del requisito oggettivo (di nesso teleologico) e così pure di quello soggettivo (del comune intento pratico delle parti di conseguimento di un fine ulteriore rispetto a quello loro tipico), in violazione dei canoni interpretativi denunciati (secondo motivo); 3.1. il motivo è infondato;

3.2. non sussiste la denunciata nullità della sentenza per error in procedendo, posto che essa ricorre nel caso in cui sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione: in riferimento alla formulazione dell'articolo 132 c.p.c., n. 4, tanto anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 (Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864), tanto successiva, posto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzare in esclusiva funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 12 settembre 2018, n. 22192);

3.3. nel caso di specie, il Tribunale ha dato un conciso ma argomentato conto, per relationem al precedente provvedimento del 4 settembre 2015, della ragione della decisione, infatti confutata dal Fallimento ricorrente, che l'ha ben compresa;

3.4. in ordine alla censura di error in iudicando, occorre rilevare che la censura ha meramente enunciato i canoni interpretativi asseritamente violati, senza alcuna specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), concentrandosi sul risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), così contrapponendo una propria interpretazione a quella del Tribunale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), peraltro ben plausibile, neppure essendo necessario che essa sia l'unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio

2007, n. 4178), congruamente argomentata e pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254);

3.5. in ogni caso, la rinuncia alla solidarietà in questione è nulla: al contrario del consenso che il lavoratore può prestare alla liberazione del cedente (o affittante, a norma dell'articolo 2112 c.c., penultimo comma) dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro al tempo del trasferimento, cui sarebbe tenuto in solido con il cessionario (così reso esclusivo responsabile), con le procedure previste dagli articoli 410 e 411 c.p.c. (articolo 2112 c.c., comma 2, u.p.), altrettanto non può avvenire per la rinuncia del lavoratore al vincolo di solidarietà dell'affittante, al momento di retrocessione dell'azienda (o di suo ramo, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., penultimo comma, u.p.), per obbligazioni inadempite dall'affittuario, non soltanto già dell'affittante (anteriori al trasferimento e non estinte dall'affittuario, come nel caso di specie), ma anche proprie dell'affittuario rimasto inadempiente, in applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 2112 c.c. anche nell'ipotesi di circolazione regressiva dell'azienda (Cass. 4 settembre 2003, n. 12909; Cass. 26 luglio 2011, n. 15255; Cass. 1 ottobre 2018, n. 23765);

3.5.1. ciò è infatti precluso dalla nullità di eventuali rinunce, anche in forma di conciliazioni in sede giudiziale, amministrativa o sindacale (secondo il rinvio dell'articolo 2113 c.c., u.c.), per l'indisponibilità dal lavoratore rinunciante di diritti che non siano già maturati né acquisiti al suo patrimonio, ma ancora in via di maturazione o addirittura (come appunto nel caso di specie) destinati a sorgere solo in futuro: con la conseguente nullità dell'atto di rinuncia, siccome diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo (Cass. 26 maggio 2006, n. 12561; Cass. 8 settembre 2011, n. 18405, in specifico riferimento ad invalidità della rinuncia dei lavoratori, con verbale di conciliazione, ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato e così pure del diritto di chiedere l'accertamento della sua effettiva natura: dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro);

4. il Fallimento ricorrente deduce infine violazione dell'articolo 2697 c.c. e nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto di prova e omessa motivazione in ordine all'ammissione del credito per contribuzione complementare (terzo motivo):

4.1. il motivo è inammissibile;

4.2. esso è generico, in violazione del principio di specificità prescritto dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in difetto di trascrizione, quanto meno nella parte essenziale qui d'interesse, del decreto del Tribunale di Treviso 4 settembre 2015 (esplicitamente richiamato nel decreto impugnato in riferimento alla ritenuta ammissibilità in esso delle domande di insinuazione allo stato passivo, contenenti anche il credito in oggetto, con motivazione del decreto definitivo per relationem ad esso), così da consentirne un esame a questa Corte, sempre preliminare anche all'esercizio del potere di esame diretto degli atti (Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 25 settembre 2019, n. 23834);

5. il ricorso deve pertanto essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, liquidate sulla base di un valore medio dei crediti di ogni lavoratore e incremento del 20% dei lavoratori successivi al primo, con distrazione ai difensori anticipatori secondo la loro richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge, con distrazione ai difensori anticipatori.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.